



PROVINCIA DI TORINO  
**COMUNE DI BRICHERASIO**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16**

**OGGETTO: SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE RELATIVO ALL'AMBITO TERRITORIALE TORINO 3. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 30 D.LGS N. 267/2000 PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**

L'anno duemilatredici addì nove del mese di luglio alle ore 18:40 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente		Presente
1. MERLO Ilario - Presidente	Sì	10. BERTOLINO Renato - Consigliere	Sì
2. CHIAPPERO Daniela - Vice Sindaco	Giust.	11. ALLOA Paolo - Consigliere	Sì
3. FALCO Mauro - Assessore	Sì	12. PICOTTO Giorgio - Consigliere	Sì
4. MARCELLO Giacomo - Assessore	Sì	13. GARZENA Annamaria - Consigliere	Sì
5. BOSIO Luigi - Consigliere	Sì	14. BALLARI Simone - Consigliere	Sì
6. DEMARIA Imelda - Assessore	Sì	15. BONANSEA Claudio - Consigliere	Sì
7. MERLO Sergio - Assessore	Giust.	16. GRANERO Mauro - Consigliere	No
8. LASAGNO Franco - Assessore	Sì	17. MORERO Daniele - Consigliere	Sì
9. BIANCIOTTO Aldo - Consigliere	Sì		
		Totale Presenti:	14
		Totale Assenti:	3

Assume la presidenza il Sindaco Sig. MERLO Ilario

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. ZULLO dott. Raffaele

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO:** SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE RELATIVO ALL'AMBITO TERRITORIALE TORINO 3. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 30 D.LGS N. 267/2000 PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con l'entrata in vigore del D.Lgs. 23.05.2000, n. 164 e della Legge n. 23.08.2004, n. 239 (che ha modificato l'art. 15 dello stesso Decreto Legislativo), il settore della distribuzione del gas naturale ha subito profonde modificazioni tra le quali, da un lato, la riduzione *ex lege* dei termini di scadenza contrattualmente sanciti dei rapporti concessori in essere e, dall'altro, l'impossibilità sopravvenuta per i distributori di svolgere attività di vendita ai clienti finali, con conseguente perdita di un diritto esclusivo; circostanze, queste, che hanno determinato importanti modificazioni degli equilibri contrattuali in corso;
- l'art. 46-bis del D.L. 01.10.2007, n. 159, convertito, con modificazioni, nella Legge 29.11.2007, n. 222, successivamente modificato dall'art. 2, comma 175, della Legge 24.12.07, n. 244, prevede che le gare per la scelta del distributore del gas devono essere indette a livello di Ambiti Territoriali Minimi (ATEM);

Richiamati:

- il D.M. 19 gennaio 2011, con il quale sono stati determinati in n. 177 gli Ambiti Territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale;
- il D.M. 18 ottobre 2011, con il quale sono stati individuati i Comuni appartenenti a ciascun Ambito Territoriale di cui sopra;
- il D.M. 21 aprile 2011, "Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164", recante norme comuni per il mercato interno del gas;
- il D.M. 12 novembre 2011, n. 226, "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del D.L. 01 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222";

Considerato che l'art. 2 del sopra citato D.M. 12 novembre 2011, n. 226, prevede che i Comuni appartenenti a ciascun ambito demandino, in assenza del Comune capoluogo all'interno dell'Ambito, ad un Comune individuato quale capofila, o alla Provincia, o ad un altro soggetto già istituito, quale una società di patrimonio delle reti, il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata, secondo la vigente normativa in materia di Enti locali;

Preso atto che la Provincia di Torino, per la fase di prima applicazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D.M. 226/2011, ha convocato gli Enti locali appartenenti all'Ambito Torino 3 Sud Ovest:

- in data 28 gennaio 2013, per una prima riunione d'ambito, durante la quale il Comune di Pinerolo si è candidato quale stazione appaltante;
- in data 28 febbraio 2013 per una seconda riunione, finalizzata all'avvio formale delle procedure, che si è conclusa con l'individuazione della Città di Pinerolo quale Stazione Appaltante per l'Ambito Torino 3, come risulta dal verbale redatto in data 04/03/2013 a cura della Provincia di Torino;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 27/03/2013, con la quale il Comune di Pinerolo ha preso atto del ruolo di stazione appaltante ad essa conferito dall' Ambito Territoriale Torino 3;

Richiamati, altresì:

- l' articolo 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, che prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l' articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che dispone che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni che stabiliscano i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;
- l' articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che prevede espressamente la possibilità di assolvere anche in forma associata ai compiti inerenti all' affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;

Dato atto che le convenzioni ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 possono anche prevedere la costituzione di uffici comuni per mezzo di personale distaccato dagli enti partecipanti all' accordo, ovvero la delega di funzioni da parte di questi ultimi a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

Atteso che, in tal senso, l' art. 2, comma 4, del D.M. n. 226/2011, espressamente stabilisce che la stazione appaltante *“prepara e pubblica il bando di gara, svolge e aggiudica la gara per delega degli Enti locali concedenti”*, e che il comma 5 dello stesso articolo dispone che *“salvo l' individuazione, da parte degli Enti locali concedenti, di un diverso soggetto (...), la stazione appaltante cura anche ogni rapporto con il gestore, in particolare svolge la funzione di controparte del contratto di servizio, per delega espressa degli Enti locali concedenti (...)”*;

Ritenuto, dunque, necessario, alla luce di quanto esposto, e in conformità al quadro normativo che disciplina l' ordinamento degli Enti locali e gli strumenti giuridici utilizzabili, addivenire alla stipulazione di apposita convenzione fra il Comune di Pinerolo e gli Enti locali appartenenti all' Ambito Territoriale Torino 3, che regoli l' espletamento della procedura di gara per l' affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale sul territorio dell' Ambito in oggetto e, successivamente, l' attività di vigilanza e controllo sull' esecuzione del contratto di servizio medesimo ponendo in capo alla stazione appaltante la funzione di controparte del contratto medesimo;

Atteso che, negli incontri con i Comuni appartenenti all' Ambito Territoriale Torino 3, convocati dal Comune di Pinerolo nel giorno 16 aprile 2013, è stata illustrata e condivisa la metodologia per la definizione della convenzione da approvare nei 70 Consigli Comunali dell' Ambito e che, in ottemperanza agli accordi stabiliti:

- è stato costituito un gruppo di lavoro informale, espressione di 4 aree omogenee del territorio (c.d. sotto-ambiti), che nelle sedute del 24 aprile, 7 e 20 maggio 2013 ha lavorato alla stesura dello schema di convenzione;
- sono state inviate per conoscenza a tutti i Comuni le convocazioni del gruppo di lavoro e il resoconto degli incontri, unitamente al testo della convenzione, sottolineando le modifiche apportate nella relativa seduta;
- con nota prot. n. 22796 del 20/05/2013 del Comune di Pinerolo è stato inviato lo schema finale di convenzione, invitando i Comuni a formulare eventuali osservazioni;
- nella seduta del 06 giugno 2013 il gruppo di lavoro ha discusso e recepito le osservazioni pervenute;

Rilevato che, in esito al processo di cui sopra, è stato elaborato lo schema di Convenzione, condiviso fra i soggetti coinvolti, che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera **A**) per farne parte integrante e sostanziale;

Vista, inoltre, la più recente deliberazione dell'AEEG (Autorità per l'energia elettrica e il gas - 407/2012/GAS) dell'11 ottobre 2012, con cui vengono fissati i criteri per la definizione del corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, attraverso cui si farà fronte ai costi inerenti la gestione in forma associata della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;

Atteso che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.M. n. 226/2011, sopra citato, il corrispettivo in parola verrà corrisposto alla stazione appaltante dal gestore aggiudicatario della gara per l'affidamento del servizio;

Dato atto, sul punto, che il predetto gruppo di lavoro ha concordato che, ai fini di una maggiore razionalizzazione ed efficacia dell'azione amministrativa, il Comune di Pinerolo, in qualità di stazione appaltante, nell'ambito delle attività in parola, svolga, oltre alle "funzioni centralizzate" assegnate direttamente alla stazione appaltante dal D.M. n. 226/2011, anche alcune "funzioni locali", assegnate agli Enti locali concedenti, in forza di specifica delega da parte degli stessi, come risulta dagli artt. 2 e 3 dello schema di Convenzione allegato sub **A**), con conseguente regolazione dei rapporti finanziari come individuati dall'art. 8 del medesimo;

Ritenuto, per tutte le ragioni esposte, necessario procedere all'approvazione della Convenzione in oggetto;

Dato atto che il testo di convenzione allegato sub **A**) alla presente deliberazione è stato sottoposto alla Commissione nella seduta del 6/6/2013;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Preso atto del vigente Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione rispettivamente dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

Dichiarata aperta la trattazione, chiede la parola il Consigliere Capogruppo di Minoranza Sig.ra Garzena e sottolineando "che il Gruppo di Lavoro ha un peso importante nelle decisioni "chiede che nella sua futura costituzione il Comune venga rappresentato, tenuto conto che il Comune di Pinerolo in qualità di stazione appaltante, ha tre rappresentanti".

Chiede quindi al Sindaco se è stata valutata qualche candidatura.

Il Sindaco risponde che "dopo l'approvazione della convenzione ci si troverà per decidere".

Il Consigliere Sig.ra Garzena auspica "che si cerchino appoggi per la nomina del rappresentante comunale".

Chiede quindi al Sindaco il ruolo del "tecnico referente" nel Gruppo di Lavoro.

Il Sindaco ne spiega le funzioni e la collocazione.

Il Consigliere Sig.ra Garzena chiude il proprio intervento auspicando che nel nuovo Gruppo di Lavoro possa continuare ad operare il Consigliere Sig. Bosio.

Risponde il Consigliere Sig. Bosio ricordando le difficoltà avute nel conciliare i propri impegni lavorativi con le frequenti riunioni del Gruppo di Lavoro: inoltre sottolinea che “nella fase introduttiva alla redazione di questo documento non si sono verificati campanilismi” e la candidatura di Pinerolo è stata accolta favorevolmente tenuto conto che il Comune ha da subito operato con fermezza grazie all’intervento del Segretario Dott.ssa Lorenzino; infine “ringrazia il proprio Sindaco ed il Segretario comunale per l’impegno ed il lavoro svolto”.

Terminata la trattazione il Sindaco Presidente pone in votazione il presente punto iscritto all’o.d.g. tenuto conto che non sono state richieste dichiarazioni di voto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione resa in forma palese la quale ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente:

<b>PRESENTI:</b>	<b>n. 14</b>
<b>VOTANTI:</b>	<b>n.14</b>
<b>ASTENUTI:</b>	<b>zero</b>
<b>VOTI FAVOREVOLI:</b>	<b>n. 14</b>
<b>VOTI CONTRARI:</b>	<b>zero</b>

### DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni in narrativa enunciate, che qui si intendono interamente richiamate, lo schema di Convenzione, nel testo integrale, così come trasmesso dal Comune di Pinerolo con nota prot. n. 25622 del 07/06/2013, tra il Comune di Pinerolo stesso e i Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale Torino 3 per la gestione in forma associata della procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, composto da n. 12 articoli, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);
2. Di autorizzare il Sindaco del Comune di Bricherasio, o suo delegato, alla sottoscrizione della Convenzione in parola, autorizzandolo altresì ad apportarvi le modifiche e/o integrazioni non sostanziali eventualmente richieste in sede di stipulazione;
3. Di rinviare la prosecuzione delle attività oggetto della Convenzione al Gruppo di Lavoro, così come individuato e regolato dall’art. 4 della stessa, i cui componenti verranno nominati dalle parti della Convenzione entro trenta giorni dalla sottoscrizione della medesima;
4. Di trasmettere copia della presente deliberazione approvata, e relativo allegato, al Comune di Pinerolo in qualità di stazione appaltante.

Successivamente, su proposta del Presidente,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di provvedere;

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e forme di legge,

<b>PRESENTI:</b>	<b>n. 14</b>
<b>VOTANTI:</b>	<b>n.14</b>
<b>ASTENUTI:</b>	<b>zero</b>
<b>VOTI FAVOREVOLI:</b>	<b>n. 14</b>
<b>VOTI CONTRARI:</b>	<b>zero</b>

#### **DELIBERA**

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, stante l'urgenza di sottoscrivere la convenzione nel rispetto delle tempistiche previste, con riferimento all'Ambito Territoriale Torino 3, dal D.M. 12 novembre 2011, n. 226.

La lettura e l'approvazione della presente deliberazione sono rimesse alla prossima riunione del Consiglio Comunale.

(ZR/cd)

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
F.to: MERLO Ilario

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: ZULLO dott. Raffaele

**PARERI DI CONFORMITA'**

Ai sensi dell'art. 49 del TU n. 267/2000, si sono acquisiti i seguenti pareri:

**TECNICO:** del Responsabile del Servizio Interessato: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to: ZULLO dott. Raffaele

**FINANZIARIO:** del Responsabile dell'Area Finanziaria: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to: Rag. Roberto REVELLINO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune

per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_

Bricherasio, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

DIVENUTA ESECUTIVA in data \_\_\_\_\_ ai sensi art. 134,  
comma 3, per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

Li \_\_\_\_\_

F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE

**DICHIARAZIONE DI ESEGUIBILITA'**

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE \_\_\_\_\_  
in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art.134, comma 4, T.U. 267/2000

Li \_\_

F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
ZULLO dott. Raffaele